



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2021 FASC. III

(ESTRATTO)

CARMELA SALAZAR

JUDEX EX MACHINA?

NOTE SU GIUSTIZIA, GIUDICI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

19 MARZO 2021

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Carmela Salazar**Judex ex machina? Note su giustizia, giudici e intelligenza artificiale* ****

*Fin dal primo momento ho letto nel suo sguardo
una parola agghiacciante, e cioè ideologia.
Lei mi odia a livello ideologico!
Lei è prevenuto contro di me! Lei non è un buon giudice!
Dal film In nome del popolo italiano di Dino Risi 1971.*

ABSTRACT: The essay, reflecting on the potential of artificial intelligence as a tool for the judicial function, highlights some controversial aspects relating to the systems of "predictive justice".

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. La “giustizia predittiva”: «del domani»... v'è certezza?. – 3. Anche gli algoritmi, nel loro piccolo, discriminano. – 4. Conclusioni.

1. Considerazioni introduttive

Come si sa, non esiste una definizione univoca di intelligenza artificiale (di seguito, anche IA). Si può tuttavia recepire, ai fini di queste brevi notazioni, il suggerimento proposto dal Parlamento europeo nella risoluzione del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, che riferisce tale locuzione a ogni «sistema basato su *software* o integrato in dispositivi *hardware* che mostra un comportamento che simula l'intelligenza, tra l'altro raccogliendo e trattando dati, analizzando e interpretando il proprio ambiente e intraprendendo azioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere obiettivi specifici»¹.

Quando discorriamo di IA, pertanto, dovremmo parlarne al plurale, se non altro perché «può esserci un “corpo” (vale a dire un contenitore fisico, anche variamente antropomorfo) oppure no: questi sistemi possono lavorare in uno spazio fisico ovvero in uno spazio virtuale»². Nel primo caso, l'intelligenza artificiale incontra la robotica, mentre nel secondo è immediata l'evocazione della “datizzazione” del mondo³ e della connessa, capillare diffusione dei sistemi che raccolgono, analizzano ed elaborano dati, ai fini più vari⁴. Vi è, tuttavia, un elemento comune alle varie tipologie di sistemi di IA, operando essi sempre attraverso algoritmi digitali, definibili come sequenze di operazioni che devono soddisfare almeno due requisiti: «ad ogni passo della sequenza è già deciso, in modo deterministico, quale sarà il passo successivo, e la sequenza deve essere effettiva, cioè tendere a un risultato concreto, reale e virtualmente utile»⁵.

La storia recente è all'evidenza segnata dall'impatto degli algoritmi sulle nostre vite: essi, ad esempio, governano il funzionamento delle piattaforme digitali con cui entriamo in contatto sempre

* Contributo pubblicato ai sensi dell'art. 3, comma 13, del regolamento della Rivista (Online First).

** Lo scritto, destinato a AA. VV., Ricordando Alessandro Pizzorusso. L'ordinamento giudiziario, a cura di V. Messerini, R. Romboli, E. Rossi, A. Sperti, R. Tarchi, Pisa University Press, è aggiornato a maggio 2021.

¹Cfr. l'art 4 del regolamento proposto dalla risoluzione.

² Così, A. D'ALOIA, *Il diritto verso “il mondo nuovo” e le sfide dell'intelligenza artificiale*, in *BioLaw Journal – Riv. di BioDiritto*, 1/2019, 8.

³ Vale a dire, «la conversione di qualsivoglia fenomeno in dati suscettibili di poter essere raccolti e analizzati»: A. CARCATERRA, *Machinae autonome e decisione robotica*, in AA. VV., *Decisione robotica*, a cura di A. Carleo, Bologna 2019, 39.

⁴ Cfr. C. CASONATO, *Intelligenza artificiale e diritto costituzionale: prime considerazioni*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, fasc. spec. 2019, 101 ss.

⁵ Così, P. ZELLINI, *La dittatura del calcolo*, Milano 2018, 15.

più spesso e per i motivi più diversi, specie da quando la pandemia da Covid-19 ci ha costretto a ricorrere alla tecnologia per lo svolgimento di ogni attività “trasponibile” dal mondo degli atomi al mondo dei *bit*. Ma anche da prima che il virus “sovrano”⁶ si imponesse all’umanità, l’uso delle piattaforme digitali era diventato quotidiano per milioni di persone, al fine di acquisire informazioni di ogni natura, in base alle quali orientare le decisioni nei più vari ambiti: proprio per questo, le piattaforme sono al centro di molteplici studi, che – incrociando quelli sui diritti fondamentali «disvelati», «presi sul serio», «realizzati» ovvero «minacciati» dall’avvento della Rete⁷ – mettono in luce perplessità e preoccupazioni, specie in ordine alla circostanza che «le decisioni dei singoli vengono da un lato influenzate (attraverso la profilazione delle preferenze), dall’altro coordinate»⁸, nel contesto di un “capitalismo della sorveglianza” dai profili per molti versi inquietanti⁹.

Come ricorda il Parlamento europeo, è evidente che le tecnologie basate sull’IA «possono apportare un enorme contributo al raggiungimento dell’obiettivo comune di migliorare la vita dei cittadini e promuovere la prosperità», ma al tempo stesso «possono avere gravi implicazioni per l’integrità materiale e immateriale degli individui, dei gruppi e della società nel suo complesso»¹⁰. In particolare, il fatto che gli algoritmi siano divenuti «una mediazione sostanzialmente necessaria di ogni attività umana»¹¹, ha assunto sfumature viepiù preoccupanti da quando il c. d. apprendimento automatico (*machine learning* e *deep learning*) permette che essi stessi, sfruttando in particolare le cc. dd. *reti neurali*, producano i criteri di inferenza tra i dati, criteri che in molti casi non sono comprensibili agli stessi programmatori (c. d. effetto *black box*)¹². Eppure, l’intelligenza artificiale non può fare qualcosa di *totalmente diverso* da ciò a cui sia stata destinata¹³: per questa ragione, benché siano ormai note le possibili ricadute negative sui diritti fondamentali derivanti dalla diffusione dei sistemi di IA nei diversi ambiti della convivenza – il commercio, la partecipazione politica, la medicina, il mercato del lavoro, il rapporto tra i cittadini e le istituzioni pubbliche, etc. – sembra da escludersi una «gigantomachia tra l’uomo e la macchina, perché, banalmente, il genere di conoscenza di cui le macchine sono fornite dipende da una nostra delega: è un prodotto umano, che si serve di linguaggi che non somigliano a quello naturale»¹⁴.

2. La “giustizia predittiva”: «del doman»... v’è certezza?

Ciò posto, è vero che il ricorso a formule e a metafore che antropomorfizzano il mondo invisibile degli algoritmi – *intelligenza artificiale*, *reti neurali*, *apprendimento* – ingenera nell’immaginario collettivo la suggestione che il processo decisionale delle macchine “intelligenti” riproduca in tutto

⁶Si riprende l’efficace definizione di D. DI CESARE, *Virus sovrano. L’asfissia capitalistica*, Torino 2020.

⁷Le citazioni sono tratte da P. COSTANZO, *I diritti nelle “maglie” della rete*, in AA. VV., *Diritto pubblico e diritto privato nella rete delle nuove tecnologie*, a cura di T. Checcoli, C. Murgo, N. Pignatelli, Torino 2010, 5 ss. Come rileva A. SIMONCINI, *L’algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, in [BioLaw Journal – Riv.di BioDiritto](#), n. 1/2019, 70, il tema è esploso dinanzi al fenomeno delle cosiddette *fake news*, nonché in seguito al verificarsi di note vicende, come le interferenze da parte degli *hackers* russi nella campagna elettorale americana tramite falsi *accounts Facebook*, o come lo scandalo relativo a *Cambridge Analytica*.

⁸Così, V. ZENO ZENCOVICH, *Uber: modello economico e implicazioni giuridiche*, in [MediaLaws](#), 2/2018, 140.

⁹Cfr. S. ZUBOFF, *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri* (2018), tr. it., Roma 2019.

¹⁰Le citazioni sono tratte, rispettivamente, dai *considerando M* e *G* della menzionata risoluzione del 20 ottobre 2020.

¹¹In tal senso, v. A. ODDENINO, *Decisioni algoritmiche e prospettive internazionali di valorizzazione dell’intervento umano*, in [DPCE Online](#), 1/2020, 203.

¹²Cfr. F. PASQUALE, *The black box society. The Secret Algorithms That Control Money and Information*, Cambridge-London, 2015.

¹³Cfr. C. COLAPIETRO, A. MORETTI, *L’Intelligenza Artificiale nel dettato costituzionale: opportunità, incertezze e tutela dei dati personali*, in [BioLaw Journal – Riv. BioDiritto](#), 3/2020, 364 ss.

¹⁴In tal senso, v. R. BODEI, *Dominio e sottomissione. Schiavi, animali, macchine, Intelligenza Artificiale*, Bologna 2019, 299.

quello umano. In realtà, tuttora non abbiamo compreso esattamente come opera il nostro cervello, ragione per cui non siamo in grado di replicarne il funzionamento, trasferendolo nella dimensione digitale: come è stato di recente sottolineato, «né la meccanica newtoniana, né la teoria elettromagnetica di Maxwell e neppure la teoria quantica di Heisenberg sono ancora in grado di spiegarci come la chimica diventi coscienza negli scambi tra i nostri neuroni»¹⁵.

Si dischiude, qui, un campo di indagine in cui il giurista non può che avventurarsi con molta cautela: va tuttavia evidenziato che gli approdi scientifici più recenti mostrano come l'evoluzione della nostra intelligenza sia alimentata dalla mediazione con il mondo esercitata dal *nostro corpo*, segnalando al tempo stesso che noi non siamo – come abbiamo ritenuto a lungo – «esseri razionali capaci di emozionarsi, ma esseri emozionali capaci di ragionare»¹⁶. Del resto, come ricorda R. Bodei, anche il celeberrimo *cogito, ergo sum* di Cartesio dovrebbe essere riferito a qualcosa di più che al mero ragionamento logico, poiché il verbo *cogitare* «(da *cum agitare*, agitare insieme), è imparentato con la teoria dei vortici degli atomi nel mondo fisico e rappresenta, appunto, quel turbinio di pensieri, volizioni, passioni e sensazioni che incessantemente agitano l'anima»¹⁷.

Tale prospettiva, che sottolinea la distanza tra l'intelligenza artificiale e (quello che sappiamo del) l'intelligenza umana, dovrebbe tenersi ferma quando si riflette sulle molteplici implicazioni giuridiche dei rischi e dei vantaggi derivanti dal ricorso a tale tecnologia¹⁸, ed in particolare quando se ne ragiona con riguardo al settore della giustizia. In tale luce, ad esempio, è stata posta «la questione del significato e delle criticità ovvero delle potenzialità di quella che viene chiamata forse con una espressione ormai troppo generica “giustizia predittiva”»¹⁹.

Si tratta di una locuzione priva di una connotazione scientifica, che in qualche misura appare ingannevole, poiché i sistemi di IA cui essa si riferisce *non predicano il futuro*. Con tale formula, infatti, ci si riferisce agli innovativi metodi per automatizzare la ricerca in campo legale elaborati ed offerti ai privati (studi legali, società di consulenza, imprese di assicurazioni, etc.) dalle aziende di *legaltech*²⁰, al fine di fornire indicazioni sul possibile esito di una eventuale controversia in alcune materie e sulla probabile tempistica di definizione della stessa²¹. I sistemi di “giustizia predittiva” si attecchiscono, pertanto, a strumenti utilizzabili «per la redazione o il controllo di contratti o documenti, per valutazioni tecniche (ad esempio per il calcolo di indennità in caso di licenziamento, di assegni di mantenimento per il coniuge o i figli, per la quantificazione dei danni in caso di lesioni personali ecc.)»²², ma anche come dispositivi idonei a prospettare *la probabilità* che una determinata controversia abbia un certo esito o si chiuda entro un certo arco temporale. La valutazione tiene conto dei dati normativi applicabili al caso con riguardo al quale il sistema viene interpellato e ai precedenti giudiziari relativi a controversie analoghe: il fine è quello di orientare gli utenti che interrogano il

¹⁵Così, S. AMATO, *Tra silicio e carbonio: le macchine saranno sempre stupide?*, in *BioLaw Journal – Riv. BioDiritto*, 1/2021, 301.

¹⁶In tal senso, v. G. MAIRA, *Intelligenza umana e intelligenza artificiale*, in *Federalismi.it*, 7/2021, IX.

¹⁷Cfr. R. BODEI, *Domínio*, cit., 309.

¹⁸Per un'ampia panoramica, v. C. CASONATO, *Intelligenza artificiale*, cit., 102 ss.

¹⁹Cfr. C. CASTELLI, G. PIANA, *Giustizia predittiva. La qualità della giustizia in due tempi*, in *Quest. giust.*, 4/2018, 153.

²⁰Il fenomeno è abbastanza diffuso negli USA e, da questa parte dell'Oceano, si è affacciato con maggior risalto in Gran Bretagna e in Francia: cfr. S. GABORIOU, *Libertà e umanità del giudice: due valori fondamentali della giustizia. La giustizia digitale può garantire nel tempo la fedeltà a questi valori?* in *Quest. giust.*, 4/2018, 200 ss.

²¹In proposito, v. F. DONATI, *Intelligenza artificiale e giustizia*, in *Riv. AIC*, 1/2020, 418 ss., che ricorda come il Dipartimento di statistica dell'Università di Firenze abbia elaborato, nel 2007, un modello per il Calcolo dell'Assegno di Mantenimento (MoCAM), che ha trovato applicazione da parte del Tribunale di Firenze, ma che è risultato afflitto da non poche criticità, soprattutto con riguardo alla “rigidità” del funzionamento, che non consentiva di tenere conto delle peculiarità dei singoli casi.

²²Così, F. DONATI, *Intelligenza artificiale*, cit., 419. Altra cosa, ovviamente, è l'introduzione di procedure informatiche che sostituiscono quelle precedentemente svolte sulla base della documentazione cartacea (c. d. processo telematico). Cfr. E. VINCENTI, *Massimazione e conoscenza della giurisprudenza nell'era digitale*, in *Quest. giust.*, 4/2018, 149 ss.

sistema, anche per indurli a rinunciare ad un contenzioso che li vedrebbe probabilmente soccombenti, con conseguente effetto deflattivo²³.

Più che di *predizioni* appare maggiormente calzante, allora, parlare di *previsioni*²⁴: peraltro, mentre nel caso di valutazioni ancorate ai parametri oggettivi cui si commisurano gli indennizzi, i risarcimenti, etc., l'indicazione fornita dal sistema di intelligenza artificiale può anticipare con una buona dose di precisione il *quantum* oggetto dell'eventuale decisione giudiziaria, con riguardo alla previsione dell'esito della controversia mi sembra sia lecito formulare qualche perplessità.

Ogni processo giurisdizionale potrebbe infatti essere incluso tra i *sistemi caotici*, con riguardo ai quali la formulazione di previsioni, pur se operata attraverso modelli matematici – come, ad esempio quelli utilizzati per i fenomeni meteorologici – sconta margini di inevitabile incertezza, in quanto le “condizioni iniziali” in presenza delle quali si applicano tali modelli sono esposte a mutazioni che, anche se di lieve entità, possono produrre alterazioni significative nell'equilibrio complessivo del sistema, tali da determinare effetti macroscopici, non preventivabili *ex ante*²⁵.

Ora, i dati normativi applicabili a una certa controversia appaiono paragonabili a “condizioni iniziali” insufficienti a tracciare in modo certo le coordinate su cui potrà muoversi l'evoluzione del giudizio²⁶. Questo, infatti, potrebbe procedere in una direzione inattesa e imprevedibile, nel caso in cui un dubbio di costituzionalità – anche minimo, purché non “inconsistente”, secondo il requisito della “non manifesta infondatezza” della questione – si affacci alla mente dei giudici.

L'avvento della Costituzione rigida ha esposto ogni processo a un inedito fattore di incertezza, che dischiude la possibilità di un approdo molto distante da quello astrattamente immaginabile alla luce delle “condizioni di partenza”, qualora venga sollevata una questione di costituzionalità²⁷. Il dato normativo “iniziale” può infatti essere del tutto escluso dall'orizzonte della controversia, in caso di accoglimento “secco” della questione, ovvero può subire modifiche significative, qualora la Corte pronunci una sentenza “manipolativa”.

Ma non basta. L'imprevedibilità dell'evoluzione delle controversie dipende anche dalla circostanza che il giudice può (e in certi casi deve) proporre una questione pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo, per non parlare dell'ipotesi in cui gli si prospetti un'ipotesi di “doppia pregiudizialità”, qualora ritenga si verifichi una simultanea violazione della Carta di Nizza e della Costituzione. In quest'ultima eventualità, l'incertezza sul futuro sviluppo del processo aumenta viepiù, poiché – come si sa – spetta al giudice scegliere se adire la Corte di giustizia ovvero la Consulta, o ancora se rivolgersi in contemporanea all'una e all'altra²⁸.

Ci si chiede, allora, quale efficacia previsionale sul possibile esito di una controversia possa *realmente* manifestare un sistema di IA, posto che non sembra sia possibile “addestrare” gli algoritmi a praticare il dubbio: come è stato notato, si tratta di un'operazione che appare difficilmente compatibile con la logica binaria tipica dell'intelligenza artificiale²⁹.

Certo, la proposizione della questione di costituzionalità o di quella pregiudiziale sono delle *eventualità*, che non è detto si verifichino: ma a parte il fatto che non si tratta di ipotesi eccezionali,

²³Cfr. A. NATALE, *Introduzione. Una giustizia (im)prevedibile* in *Quest. giust.*, 4/2018, 13.

²⁴In altri termini, «non si tratta di predire con esattezza puntuale il dispositivo di una sentenza, ma di individuare l'orientamento del ragionamento del giudice»: C. CASTELLI, G. PIANA, *Giustizia predittiva*, cit., 154.

²⁵Cfr. I. EKELAND, *Come funziona il caos. Dal moto dei pianeti all'effetto farfalla* (2009), tr. it., Torino 2010.

²⁶Peraltro, con riferimento alla elaborazione dei precedenti, non è detto che gli algoritmi siano in grado di valutare analogie e differenze tra i casi giudiziari, sino al punto di tenere in conto le singolarità che inducono i giudici ad operare il c. d. *distinguishing*: v. A. NATALE, *Introduzione*, cit., 15.

²⁷«Se lo Stato legislativo cercava la fissità, la stabilità, l'individuazione di confini netti (tra diritto e morale, tra diritto e politica, tra diritto interno e diritto sovranazionale), lo Stato costituzionale rende indistinti tutti questi confini, e cerca il continuo adeguamento del diritto infra-costituzionale ai principi costituzionali»: G. PINO, *La certezza del diritto e lo Stato costituzionale*, in *Dir. pubbl.*, 2/2018, 241.

²⁸Cfr. per tutti A. RUGGERI, *Il giudice e la “doppia pregiudizialità”: istruzioni per l'uso*, in Federalismi.it, 6/2021, 211 ss.

²⁹Cfr. M. LUCIANI, *La decisione*, cit., 889.

l'andamento del processo resta comunque difficilmente prevedibile, pur quando esse non si concretizzino. Come è noto, il giudice è «soggetto soltanto alla legge» (art. 101, c. 2, Cost.): sennonché, tale soggezione va ricostruita come «subordinazione (sì, ma) ragionevole, intreccio circolare, con la discrezionalità giudiziaria che ha bisogno della legalità ma che, al tempo stesso, contribuisce a plasmarla»³⁰. Qui risalta l'assegnazione, nella nostra Costituzione, di «funzioni inserite nel processo di creazione-attuazione del diritto alla Magistratura, alla Corte costituzionale o ad altri organi formati in modi tali da non consentire di qualificarli come rappresentativi, ma tuttavia per altro verso idonei ad immettere nel processo stesso importanti influenze di ordine giuridico-culturale»³¹, in specie di quelle che «valgono ad assicurare il rispetto dei principi fondamentali che compongono la costituzione materiale vigente nel nostro paese e, più in generale, la continuità del diritto pur nella sua costante evoluzione»³².

In particolare, la Carta repubblicana assegna ai giudici un ruolo che non è quello «di un corpo di funzionari che esprimono, ad occhi più o meno bendati, la volontà degli altri poteri dello Stato, bensì quello di un gruppo di tecnici del diritto capaci non soltanto di leggere ed interpretare le disposizioni legislative, ma anche di cogliere e perseguire i valori in base ai quali debbono essere risolte le alternative proposte dall'impiego delle varie tecniche interpretative e per tradurre i risultati di questa elaborazione culturale in decisioni, quanto più è possibile appropriate alle particolarità dei fatti sottoposti al loro esame»³³. In questa luce, l'indipendenza del giudice, prima ancora che come complesso di garanzie, deve intendersi «come capacità di elaborare attraverso l'interpretazione regole di diritto suscettibili di dare attuazione anche diretta ai principi costituzionali, senza escludere che in tal modo possa aversi creazione di diritto giurisprudenziale entro i limiti in cui ciò è praticamente consentito dall'istituzionale subordinazione del giudice alla legge»³⁴. Il giudice entra così in contatto con l'universo disegnato dai principi costituzionali, per definizione in espansione: essi, per loro natura, sono infatti «destinati a proiettarsi nel futuro e imprimono all'ordinamento un impulso innovatore continuo, che deve essere colto sia dal legislatore, sia dall'amministrazione, sia dalla giurisdizione»³⁵.

L'evoluzione dell'ordinamento si è mossa decisamente in questa direzione, come mostra l'affermazione del “canone” dell'interpretazione conforme alla Costituzione e la possibilità di applicazione diretta della stessa. Ma si pensi anche, alla luce degli artt. 11 e 117, c. 1, Cost., all'*obbligo* di interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea, all'*obbligo* di disapplicazione delle leggi nazionali in contrasto con quelle europee *self executing* (salvo il caso di violazione dei “controlimiti”), nonché all'*obbligo* dell'interpretazione conforme alla CEDU, per come questo è stato configurato dalla Corte costituzionale a partire dalle celeberrime [sentt. n. 348](#) e [349/2007](#). Tale evoluzione conferma che «la soluzione tecnica migliore di una controversia non può essere elaborata *in vitro*»³⁶: tanto meno può essere pronosticata da sistemi algoritmici, che si muovono su una logica binaria e perciò *dicotomica*, come tale tendenzialmente incapace di abbracciare la complessità del mondo degli atomi e quella delle domande di giustizia che da esso si levano. Ma se le cose stanno così, ritorna la domanda sulla *reale* utilità dei sistemi di “giustizia predittiva” quali strumenti di consulenza e orientamento per gli avvocati o per i cittadini, a meno che non si tratti dell'elaborazione

³⁰In tal senso, v. A. D'ALOIA, *Questioni in tema di responsabilità dei magistrati*, in AA. VV., *Separazione dei poteri e funzione giurisdizionale*, a cura dell'AIC, Padova, 2008, 336.

³¹Cfr. A. PIZZORUSSO, *La magistratura nel sistema politico italiano* (1977), ora in ID., *L'ordinamento giudiziario*, Napoli 2019, 998.

³²Cfr. A. PIZZORUSSO, *L'organizzazione della giustizia in Italia* (1994), ora in ID., *L'ordinamento giudiziario*, cit., 75.

³³Cfr. A. PIZZORUSSO, *Su alcune recenti proposte di riforma del Csm* (1984), ora in ID., *L'ordinamento giudiziario*, cit., 1058.

³⁴Cfr. A. PIZZORUSSO, *Introduzione a “L'ordinamento giudiziario”* (1974), ora in ID., *L'ordinamento giudiziario*, cit., 325.

³⁵Così, G. SILVESTRI, *Relazione del Presidente del Comitato direttivo Gaetano Silvestri*, 2, in [Questione Giustizia](#), 9, 4, 2019.

³⁶Cfr. G. SILVESTRI, *Relazione*, cit., 4.

di elementi numerici o di dati tecnico-scientifici, o che si abbia a che fare con cause semplici e “seriali” o interamente documentali, nei limiti permessi dalla legislazione³⁷.

3. Anche gli algoritmi, nel loro piccolo, discriminano

I dubbi sin qui enunciati sulla “giustizia predittiva” si rafforzano, peraltro, alla luce di quanto accaduto qualche anno fa in Francia: su iniziativa del Ministero della giustizia, infatti, le Corti d’appello di Douai e di Rennes erano state invitate, nella primavera del 2017, a testare volontariamente un sistema di questo genere, ma pochi mesi dopo hanno abbandonato l’esperimento, constatandone il fallimento³⁸.

Qui si apre un ulteriore versante del rapporto problematico tra la giustizia e i sistemi di IA, con riguardo alla eventualità che essi siano utilizzati *da parte dei giudici* nello svolgimento della loro attività.

Proprio perché il “processo decisionale” della macchina si produce in assenza delle influenze che derivano dal caotico affacciarsi al foro interno del giudice di sensazioni, emozioni e convinzioni ideologiche, religiose, culturali, etc., il “ragionamento algoritmico” può sembrare maggiormente lineare e capace di interna coerenza rispetto a quello umano, oltre ad apparire impermeabile a eventuali condizionamenti indebiti e condurre ad un esito rapido delle controversie. Per tale ragione, la decisione giudiziaria algoritmica (o robotica, ove si immagini che sia emessa da una macchina antropomorfa³⁹) sembra avere acquistato un certo fascino, richiamando peraltro la nota raffigurazione «divenuta quadretto manieristico e fonte di innumerevoli equivoci del giudice come *bouche de la loi*, risalente al libro XI dell’*Esprit des Lois* di Montesquieu»⁴⁰.

Ora, non c’è dubbio che le norme costituzionali sulla magistratura escludano la possibilità di una *totale* sostituzione del *giudice naturale* (art. 25, c. 1, Cost.)... con il *giudice artificiale*⁴¹. Pertanto, intorno all’eventuale ricorso all’IA nell’amministrazione della giustizia si dovrebbe ragionare restando nella prospettiva di un «teco-umanesimo», nel quale «le prestazioni cognitive dell’uomo vengano potenziate dalla capacità della macchina da un lato di raccogliere e processare dati e di prospettare soluzioni, dall’altro di monitorare il percorso decisionale e motivazionale condotto dall’uomo per segnalare lacune, incongruenze, contrasti rispetto a decisioni assunte in casi simili, ecc.»⁴², in coerenza con il *principio di non esclusività della decisione algoritmica* sancito dall’art. 22 del Regolamento generale sulla protezione dei dati del Parlamento europeo e del Consiglio (reg. n. 679/2016, d’ora innanzi GDPR)⁴³.

Tuttavia, pur muovendo da tali premesse, occorre tenere presente che le macchine – in quanto prodotte dagli esseri umani – non sono infallibili: la notazione potrebbe apparire pleonastica, se non fosse che, nel caso delle macchine “intelligenti”, una concreta manifestazione della loro fallibilità si

³⁷Cfr. F. DONATI, *Intelligenza artificiale*, cit., 431.

³⁸Cfr. S. GABORIOU, *Libertà e umanità*, cit., 201.

³⁹Cfr. M. LUCIANI, *La decisione giudiziaria robotica*, in *Rivista AIC*, 3/2018, 888.

⁴⁰Cfr. A. PUNZI, *Judge in the Machine. E se fossero le macchine a restituirci l’umanità del giudicare?*, in AA. VV., *Decisione robotica*, cit., 322.

⁴¹Cfr. per tutti F. DONATI, *Intelligenza artificiale*, cit., 429 ss.

⁴²Cfr. A. PUNZI, *Judge*, cit., 328.

⁴³ Il principio, tuttavia, prevede un complesso (e discutibile) sistema di eccezioni, su cui si rinvia per tutti a C. CASONATO, *Intelligenza artificiale*, cit., 128. Cfr. anche COMMISSIONE EUROPEA per l’EFFICIENZA della GIUSTIZIA (CEPEJ), *Carta etica europea sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi*. La Carta – il primo testo europeo (non vincolante) sui principi etici relativi all’uso dell’IA nell’amministrazione della giustizia – individua cinque principi: rispetto dei diritti fondamentali; non discriminazione; qualità e sicurezza; trasparenza, imparzialità ed equità; controllo finale dell’utente. Quest’ultimo, ispirandosi al “modello” comunemente definito *human in the loop*, implica, come chiarisce la stessa Carta, che «l’utilizzo di strumenti e servizi di intelligenza artificiale deve rafforzare e non limitare l’autonomia dell’utilizzatore».

rintraccia nel ribaltamento della presunzione della loro “imparzialità”. Gli algoritmi, infatti, «incorporano scelte non scontatamente neutrali, che segnano la fase della loro concezione e perpetuano, talora amplificandoli, i limiti cognitivi e valoriali dei dati su cui si innesta la loro operatività»⁴⁴.

Nel linguaggio informatico, si ricorre al motto “*garbage in, garbage out*”, per cui se il meccanismo di IA è inficiato *ab origine* da *biases*, essi si ripresenteranno in ogni applicazione, sino a che non vengano rimossi dagli operatori umani, ammesso che ci si renda conto della loro esistenza. L’errore della macchina, infatti, è tendenzialmente invisibile⁴⁵: non è detto, pertanto, che sia sempre possibile avvedersi delle componenti “distorsive” annidate negli algoritmi, soprattutto quando l’evoluzione del loro funzionamento si compia attraverso il *machine learning* e dunque si allontanano in modo inavvertibile dalle impostazioni iniziali date dal programmatore. Può allora accadere che errori siano scambiati per soluzioni affidabili⁴⁶.

Inevitabile, a tale proposito, citare il noto “caso COMPAS” (acronimo di *Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions*), un programma di IA prodotto da una società statunitense per calcolare il rischio di recidiva e la pericolosità sociale in base a dati statistici, ai precedenti giudiziari, alle risposte a un questionario fornite dall’imputato e a una serie di variabili, coperte da proprietà intellettuale. Nel 2013 un imputato, Eric Loomis, ha impugnato la sentenza adottata nei suoi confronti da un Tribunale del Wisconsin che utilizzava tale strumento, in quanto si era visto respingere la richiesta di accesso al codice sorgente del sistema di IA, perché coperto da proprietà intellettuale: la Corte di appello ha rimesso il ricorso alla Corte suprema dello Stato, che ha respinto le ragioni della difesa di Loomis, imperniate sulla pretesa violazione della clausola costituzionale del giusto processo (*due process clause*). La Corte ha ritenuto che il punteggio di rischio fornito dalla macchina fosse solo *uno* degli elementi influenti sulla decisione finale, così che essa non potesse definirsi come interamente automatizzata, limitandosi inoltre a imporre alla società titolare dei diritti di proprietà intellettuale la fissazione di chiare “avvertenze”, rivolte ai giudici, sul funzionamento del processo decisionale del sistema di IA⁴⁷. Tuttavia, quando questo è stato sottoposto ad un controllo da un’organizzazione non governativa, ne è emerso l’alto potenziale discriminatorio, comprovato dalla tendenza ad attribuire il rischio di recidiva in misura sistematicamente minore ai bianchi e in grado maggiore alle persone di colore⁴⁸.

Ma anche quando l’algoritmo proceda davvero in modo “cieco”, e dunque si presenti come massimamente imparziale, non è detto che esso operi con modalità accettabili in un ordinamento costituzionale.

È il caso dell’algoritmo *Frank*, che organizzava, tramite una piattaforma digitale, le prestazioni dei ciclo-fattorini (c. d. *riders*) assunti dalla multinazionale di consegna di cibo a domicilio *Deliveroo*⁴⁹. Il Tribunale di Bologna si è pronunciato su tale sistema di intelligenza artificiale, accogliendo il ricorso promosso da alcune organizzazioni sindacali che denunciavano come la

⁴⁴In tal senso, v. A. ODDENINO, *Decisioni algoritmiche*, cit., 200.

⁴⁵Cfr. M. LUCIANI, *La decisione*, cit., 878.

⁴⁶Cfr. A. SIMONCINI, S. SUWEIS, *Il cambio di paradigma nell’intelligenza artificiale e il suo impatto sul diritto costituzionale*, in *Riv. fil. dir.*, 1/2019, 92.

⁴⁷Il Consiglio di Stato si è di recente espresso in senso opposto, in occasione delle controversie relative alle procedure di assegnazione e di mobilità degli insegnanti stabilite dalla l. n. 107/2015 (c. d. legge sulla “buona scuola”), ritenendo che, quando siano in gioco decisioni della pubblica amministrazione, non rilevi la riservatezza delle imprese produttrici dei meccanismi informatici utilizzati: esse, ponendo al servizio del potere autoritativo tali strumenti, all’evidenza ne accettano le relative conseguenze in termini di necessaria trasparenza. Cfr. Cons. Stato, sez. VI, sentt. n. 2270, 8472, 8473, 8474/2019. Su tale giurisprudenza, v. anche *infra*.

⁴⁸Il caso è stato oggetto di molti commenti: cfr. per tutti A. SIMONCINI, S. SUWEIS, *Il cambio di paradigma*, cit., 94 ss. e bibl. *ivi* cit.

⁴⁹Trib. Bologna, ord. 31. 12. 2020 (iscritta al n. r. g. 2949/2019), in *Lavoro Diritti Europa*, 1/2021, su cui v. per tutti A. PERULLI, *La discriminazione algoritmica: brevi note introduttive a margine dell’Ordinanza del Tribunale di Bologna*, *ivi*, 1 ss.

piattaforma sanzionasse sistematicamente i *riders*, in caso di mancato rispetto delle sessioni di lavoro, attraverso la diminuzione dei “punteggi” ai quali era affidato il “*ranking* reputazionale” del lavoratore. Pertanto, *tutte* le forme di astensione dal lavoro venivano “punite” nel medesimo modo, comprese quelle lecite, ed in particolare quelle derivanti dall’esercizio del diritto di sciopero (art. 40 Cost.). Questo risultato, rileva il Tribunale, derivava dalla circostanza che «la piattaforma non conosce e non vuole conoscere i motivi per cui il *rider* cancella la sua prenotazione o non partecipa ad una sessione prenotata e non cancellata». Sennonché, continua il Tribunale, «è proprio in questa “incoscienza” (come definita da *Deliveroo*) e “cecità” (come definita dalle parti ricorrenti) del programma di elaborazione delle statistiche di ciascun *rider* che alberga la potenzialità discriminatoria dello stesso. Perché il considerare irrilevanti i motivi della mancata partecipazione alla sessione prenotata o della cancellazione tardiva della stessa, sulla base della natura asseritamente autonoma dei lavoratori, implica necessariamente riservare lo stesso trattamento a situazioni diverse, ed è in questo che consiste tipicamente la discriminazione indiretta». In sostanza, l’algoritmo può risultare incostituzionale *proprio perché è “cieco”*: quel che importa è che non sia “cieco” il giudice, nel senso che gli deve essere possibile “vedere” il reale funzionamento della macchina, per poter rispondere in modo esaustivo alla domanda di giustizia che gli viene rivolta.

Sullo “sguardo” del giudice insiste anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato relativa agli algoritmi utilizzati dall’amministrazione per gestire le procedure di assegnazione e di mobilità dei docenti, in occasione dell’attuazione delle norme sulla “buona scuola”. Non è possibile, in questa sede, ripercorrere l’intera vicenda⁵⁰, ma si può evidenziare la sottolineatura, da parte dei Giudici di Palazzo Spada, di tre principi desumibili dagli artt. 5, 15, 21, 22 e 25 GDPR, in coerenza con gli artt. 2, 3, 24, 97, c. 2, e 113 Cost.: il principio di *conoscibilità-comprendibilità degli algoritmi*, il principio di *non esclusività della decisione algoritmica* ed il principio di *non discriminazione algoritmica*⁵¹.

In forza del primo principio, ognuno ha diritto a conoscere l’esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardano ed a ricevere informazioni sulla logica utilizzata. La *conoscibilità e comprendibilità* dell’algoritmo, secondo una declinazione rafforzata del principio di trasparenza riconducibile anche all’art. 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, mira, tra l’altro, a consentire alla persona di decidere se impugnare la decisione dinanzi al giudice amministrativo. Questo, conservando la medesima ampiezza del controllo esercitato sulle decisioni della pubblica amministrazione non supportate da sistemi di IA, dovrebbe potere estendere il proprio sindacato ad ogni elemento rilevante, dagli autori al procedimento usato per l’elaborazione dell’algoritmo, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati assunti come pertinenti. In tal modo, diviene possibile verificare se i criteri, i presupposti e gli esiti del procedimento automatizzato sono conformi alle prescrizioni e alle finalità stabilite dalla legge o dalla stessa amministrazione a monte di tale procedimento, affinché siano chiare – e conseguentemente sindacabili – le modalità e le regole in base alle quali esso è stato impostato.

La responsabilità per l’operato dell’amministrazione, continua il Consiglio di Stato, deve comunque essere riferibile a un soggetto in grado di verificare la legittimità e la logica della decisione dettata dall’algoritmo: il principio di non esclusività della decisione algoritmica, pertanto, non è soddisfatto dal coinvolgimento di un intervento *qualunque*, dovendo questo esprimersi in modalità tali da controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica. Ma pur quando l’algoritmo sia conoscibile e comprensibile e il processo decisionale preveda un significativo coinvolgimento umano, è doveroso accertare il rispetto del *principio di non discriminazione algoritmica*. A tal proposito, il Consiglio di Stato richiama il considerando 71 del GDPR, secondo cui è opportuno che il titolare del trattamento utilizzi procedure matematiche o statistiche e ricorra a misure tecniche e organizzative

⁵⁰ Si rinvia, per tutti, a M.C. CAVALLARO, G. SMORTO, *Decisione pubblica e responsabilità dell’amministrazione nella società dell’algoritmo*, in [Federalismi.it](https://www.federalismi.it), 16/2019, 1 ss.; F. PATRONI GRIFFI, *La decisione robotica e il giudice amministrativo*, in AA. VV., *Decisione robotica*, cit., 165 ss.; I. A. NICOTRA, V. VARONE, *L’algoritmo, intelligente ma non troppo*, in [Rivista AIC](https://www.rivistaaic.it), 4/2019, 86 ss.

⁵¹ Nel testo si fa riferimento a Cons. Stato, sez. VI, sentt. n. 2270, 8472, 8473, 8474/2019, citt.

adeguate al fine di garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori e si impediscano, tra l'altro, effetti discriminatori.

Ciò significa che le operazioni informatiche alla base delle decisioni dell'amministrazione dovrebbero essere sempre ricostruibili, perché dipendenti dalla preventiva, contemporanea o successiva azione umana di impostazione e/o controllo dello strumento; e che se così non è e se, anzi, risulta impossibile comprendere le modalità con le quali l'amministrazione ha operato, si determina un vizio, di per sé tale da inficiare la procedura. Laddove ciò dovesse accadere, avverte il Consiglio di Stato, l'amministrazione dovrebbe rettificare i dati in ingresso: operazione, questa, che richiede la necessaria cooperazione di chi istruisce le macchine che producono tali decisioni.

Affiora, qui, un'indicazione che dovrebbe essere raccolta dal legislatore: ad esempio, mediante un intervento che imponga alle pubbliche amministrazioni di istituire «una rete di comitati tecnici per il controllo e il monitoraggio costante dei processi di intelligenza artificiale composti da scienziati, economisti e giuristi, con il compito di fornire al Governo gli elementi da illustrare al Parlamento sulla verifica annuale dei processi di sviluppo e applicazione dell'intelligenza artificiale»⁵².

4. Conclusioni

Nelle decisioni ora richiamate, l'IA è stata *oggetto* dell'attività giudiziaria, ma dal quadro che se ne ricava, oltre che dalle altre notazioni svolte in precedenza, possono trarsi alcuni spunti di riflessione sull'eventuale ricorso all'IA quale *strumento* della funzione giurisdizionale.

Di recente, è stato suggerito, nella prospettiva del “tecnoumanesimo” prima richiamata, un “modello” di interazione tra il magistrato e la macchina in cui questa possa atteggiarsi ad *alter ego* del primo, «una sorta di grillo parlante digitale», che «gli chiede conto e gli fa prendere piena coscienza del modo in cui sta ragionando e decidendo»⁵³. In tale luce, il magistrato potrebbe avvalersi dei dati normativi, giurisprudenziali e fattuali elaborati dalla macchina, che «potrebbe altresì suggerire dei modelli di motivazione adeguati al caso in decisione»⁵⁴.

La proposta è suggestiva, ma a mio avviso non è possibile accantonare del tutto le preoccupazioni relative alla potenzialità discriminatorie dell'IA e alla difficoltà di comprendere se nel sistema utilizzato sussistano dei *biases* ed in quale misura essi producano risultati “viziati”. Tali timori si impongono in modo ancora più pressante di quanto accada con riferimento alle decisioni della pubblica amministrazione, alla luce del rischio di eventuali compressioni dei diritti inviolabili coinvolti nelle controversie, a partire da quello al giusto processo (art. 6 CEDU e 111, c. 1, Cost.) ed a finire a quelli ordinariamente al centro dei giudizi penali (libertà personale, libertà di domicilio, libertà e segretezza della corrispondenza: artt. 13, 14 e 15 Cost.). A tale proposito, può richiamarsi la citata risoluzione del Parlamento europeo sugli aspetti etici dell'IA, nella parte in cui, rilevando che le tecnologie in grado di generare decisioni automatizzate «dovrebbero essere trattate con la massima precauzione, in particolare nei settori della giustizia e dell'applicazione della legge» (par. 67), sostiene che gli Stati membri dovrebbero ricorrere ad esse soltanto in presenza di prove circostanziate della loro affidabilità, quando siano possibili o sistematici un intervento e una verifica sostanziali da parte dell'uomo (par. 68)⁵⁵.

⁵² Cfr. AA. VV., *AI: profili giuridici. Intelligenza Artificiale: criticità emergenti e sfide per il giurista*, in [BioLaw Journal – Riv. BioDiritto](#), 3/2019, 220.

⁵³ Cfr. A. PUNZI, *Judge*, cit., 330.

⁵⁴ Cfr. ancora A. PUNZI, *Judge*, cit., 329.

⁵⁵ Nella relazione allegata alla *Risoluzione*, il Parlamento discorre di *intelligenza artificiale antropocentrica e antropogenica*, che esige un quadro normativo ispirato all’“etica come impostazione predefinita e fin dalla progettazione”, tale da garantire che qualsiasi sistema di IA rispetti pienamente i Trattati, la Carta dei diritti fondamentali e il diritto derivato dell'UE. Il Parlamento ritiene che tale approccio debba porsi in linea con il principio di precauzione, che guida la legislazione dell'UE, auspicando al tempo stesso un modello di *governance* che consenta alle imprese e agli innovatori

Con specifico riguardo al nostro ordinamento, bisognerebbe poi considerare le possibili ricadute negative sulle garanzie costituzionali che presidiano l'indipendenza della magistratura. Dovrebbe infatti tenersi conto della forza pratica con cui le indicazioni elaborate dalle macchine, in forza dell'aura di scientificità che le circonda, tendono a "catturare" la decisione umana⁵⁶: anche qualora venga espressamente esclusa l'efficacia vincolante dell'esito preconizzato dagli algoritmi, i magistrati potrebbero finire per adeguarsi a tale responso, a meno di non superarlo attraverso un adeguato sforzo argomentativo. Si verrebbe così a delineare quell'"effetto *moutonnier*" di cui discorre A. Garapon⁵⁷, che indebolirebbe, di fatto, la soggezione soltanto alla legge, e che – qualora la macchina indichi la prevalenza di un certo esito nei precedenti giudiziari riferibili a casi analoghi – potrebbe determinare anche un allineamento sistematico a questi ultimi. Ne potrebbe derivare una iper-valorizzazione del ruolo del precedente, di per sé estranea al nostro ordinamento, ed una tendenziale cristallizzazione dei *trend* giurisprudenziali prevalenti, con un impoverimento della capacità del diritto di rispondere ai bisogni umani in base alle diverse esigenze sociali espresse in ogni singolo momento storico⁵⁸.

I rischi, insomma, sembrano superiori ai vantaggi, anche perché si affaccia un'ulteriore perplessità circa la reale utilità dell'interazione magistrato-macchina, almeno con riguardo all'obbligo costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (art. 111, c. 6, Cost.). L'elaborazione dell'apparato argomentativo delle decisioni dei magistrati, infatti, non attinge soltanto ai dati normativi e ai precedenti, ma si alimenta – *dovrebbe alimentarsi* – anche al dibattito dottrinale sulle tematiche coinvolte nei giudizi. L'acculturamento costante dei magistrati – non soltanto in ambito giuridico – non ne arricchisce soltanto la professionalità, ma si inserisce anche tra le condizioni che consentono di amministrare la giustizia «in nome del popolo» (art. 101, c. 1, Cost.): una preparazione accurata è una componente fondamentale dell'indipendenza tutelata dalla Costituzione e dalle Carte internazionali ed europee, in quanto «un magistrato colto e consapevole del proprio ruolo nella società e nelle istituzioni non è facile preda di suggestioni, di ondate emotive, di rozze ideologie stratificate nel senso comune, ancorché assistite da consenso di massa»⁵⁹.

Parafrasando la battuta del film citato in apertura di queste note, un magistrato incolto e non adeguatamente preparato *non è un buon magistrato*: sia perché, per le ragioni ora viste, priva se stesso di alcuni preziosi "anticorpi" rispetto alla esposizione a condizionamenti indebiti, sia perché priva i destinatari delle proprie decisioni della possibilità di fruire degli approdi raggiunti dall'evoluzione del dibattito dottrinale – si pensi, ad esempio, a quelli relativi alla tutela dei "nuovi" diritti fondamentali – i quali potrebbero non trovare altra strada per affermarsi nelle decisioni pubbliche, ed in particolare in quelle degli organi di indirizzo politico. Il ruolo costituzionale del magistrato – per riprendere una felice definizione di A. Pizzorusso – esige infatti che esso operi anche come «canale di trasmissione delle influenze della cultura giuridica»⁶⁰: la magistratura agisce come «filtro» ed al

di sviluppare ulteriormente le tecnologie digitali. La risoluzione, peraltro, include il settore giudiziario tra quelli definiti "ad alto rischio", con riguardo ai quali essa propone che lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo dell'IA, della robotica e delle tecnologie correlate sia sottoposto ad adeguati controlli, anche attraverso l'intervento di un'autorità operante in ogni Stato membro. Le indicazioni del Parlamento sono state in parte recepite dalla proposta di regolamento diffusa dalla Commissione europea il 21 aprile 2021, quando il presente lavoro era già ultimato [*Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence (artificial intelligence act) and amending certain unions legislative act*, COM (2021) 206 final]. Di essa, pertanto, non si è potuto tenere conto.

⁵⁶Cfr. spec. A. SIMONCINI, S. SUWEIS, *Il cambio di paradigma*, cit., 100.

⁵⁷ Cfr. l'intervista rilasciata dall'A. a E. Fronza e C. Caruso, intitolata *Ti faresti giudicare da un algoritmo*, in *Questione Giustizia*, 4/2018, 196 ss. La formula può tradursi come "effetto pecora nel gregge", con riferimento alla possibilità che i giudici siano "indotti" «a seguire la maggioranza come pecore» (*ivi*, 197). *Amplius*, v. A. GARAPON, J. LASSÉGUE, *La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà*, Bologna 2021, 185.

⁵⁸ M. LUCIANI, *La decisione*, cit., 885.

⁵⁹ Così, G. SILVESTRI, *Relazione*, cit., 2.

⁶⁰ Cfr. A. PIZZORUSSO, *La magistratura*, cit., 999.

tempo stesso come «cassa di risonanza»⁶¹ delle elaborazioni dottrinali, attraverso la introiezione dei risultati emergenti dal dibattito scientifico nella motivazione dei propri provvedimenti, talvolta aprendo la strada per riforme legislative a lungo attese. Basti qui ricordare il caso della l. n. 219/2017, «figlia della sentenza Englaro»⁶².

In proposito, precisa ancora A. Pizzorusso, «la via normale attraverso la quale la volontà popolare può manifestarsi e far pesare le sue esigenze contingenti non è costituita certamente dall'influenza culturale dei giuristi, ma dall'influenza politica dei governanti»; tuttavia, «la prima serve soprattutto ad impedire che la spinta delle esigenze contingenti possa travolgere i principi fondamentali della società o le garanzie delle libertà dei singoli»⁶³. La riflessione ora richiamata ha una portata generale, ma acquista un particolare rilievo dinanzi al recente successo conquistato anche negli ordinamenti democratici dai partiti di ispirazione populista, con programmi che – sebbene non in tutto convergenti – esprimono «un rovesciamento perverso degli ideali e delle procedure della democrazia»⁶⁴. Tale allarmante fenomeno mostra come anche le democrazie consolidate «rischino gravi crisi di sopravvivenza, se non sorrette [...] da istituzioni in grado di tutelare il nucleo invariante di principi posti a base dello stesso sistema democratico»⁶⁵. Le istituzioni di garanzia, e la magistratura tra queste, mirano per l'appunto – attraverso l'esercizio delle rispettive competenze – a far sì che la democrazia sia messa in condizione «di non aver paura di se stessa»⁶⁶.

Nel caso dei magistrati, per lo svolgimento di tale arduo compito appare fondamentale l'elaborazione di argomentazioni che, attingendo all'evoluzione del dibattito dottrinale, rinsaldino l'ordito della motivazione delle loro decisioni, soprattutto quando si tratti di risolvere controversie di particolare complessità. La *ratio decidendi* dei provvedimenti giurisdizionali apparirà tanto più persuasiva quanto più elevata sarà la coerenza con ricostruzioni su cui si registra una tendenziale convergenza nella discussione tra i giuristi: la caratura scientifica delle tesi sostenute dal magistrato rinsalda la sua legittimazione e, di riflesso, consolida anche quella dell'intero potere.

Sembra allora che la logica binaria dei sistemi di IA possa offrire un ausilio modesto ai magistrati nell'adempimento dell'obbligo costituzionale di motivare i loro provvedimenti: per svolgere questa operazione, delicata e complessa al tempo stesso, sembra proprio che la risorsa principale cui essi possono attingere resti l'infinita potenzialità racchiusa nella finitezza dell'intelligenza umana⁶⁷.

⁶¹ Cfr. A. PIZZORUSSO, *Su alcune*, cit., 1059.

⁶² In tal senso, v. R. CONTI, *Scelte di vita o di morte: il giudice è garante della dignità umana? Relazione di cura, DAT e "congedo dalla vita" dopo la l. n. 219/2017*, Roma 2019, 42.

⁶³ Ancora A. PIZZORUSSO, *La magistratura*, cit., 998.

⁶⁴ Cfr. P. ROSANVALLON, *Controdemocrazia. La politica nell'era della sfiducia* (2006), tr. it., Roma 2012, 189.

⁶⁵ Cfr. G. SILVESTRI, *Consiglio superiore della magistratura e sistema costituzionale*, in [Questione Giustizia](#), 4/2017, 23.

⁶⁶ Cfr. G. SILVESTRI, *Consiglio*, cit., 24.

⁶⁷ Cfr. A. SCHIAVONE, *Progresso*, Bologna 2020, 108.